



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 10122/PROD.COMM.
Rif. prot. 7534 dd. 10/03/2005

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005
Problematiche interpretative

Trieste, 21 marzo 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, con la quale sono state evidenziate specifiche problematiche interpretative concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

Articolo 73

La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici riceve nell'articolo 73 un disciplina che sostanzialmente ricalca la previgente normativa; per l'ipotesi *generica* di cui al comma 1, alla quale si ricorrerà ogni qualvolta non siano riscontrabili i presupposti concretizzanti le altre specifiche fattispecie, sono prescritte sia la DIA, sia l'iscrizione al REC; l'autorizzazione è invece richiesta ex comma 2, qualora la somministrazione mediante distributori automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, in quanto va considerata come apertura di un nuovo esercizio.

Si prescinde tanto dalla DIA, quanto dall'autorizzazione, ai sensi del comma 3, quando la somministrazione sia effettuata in un esercizio per la medesima già autorizzato, o nelle sue immediate vicinanze, nonché negli spacci interni (articolo 21, comma 1) ovvero nelle fattispecie di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), f) e h); poiché la lettera h) citata è richiamata dall'articolo 73 nella sua interezza, ossia senza la distinzione tra circoli privati aderenti o non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute a norma di legge, si deve concludere che la somministrazione mediante distributori automatici all'interno dei circoli privati è **sempre** assoggettata al regime di cui al comma 3 dell'articolo 73, a prescindere dal fatto che il circolo aderisca o meno ai predetti organismi nazionali.

Articolo 66

L'espressione <<rispettive sedi>> contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, in assenza di inequivocabili prescrizioni limitative, non può intendersi riferita soltanto alla "sede legale" degli organismi associativi ivi elencati, ma deve essere estesa ad ogni struttura dove si concretizzi l'esercizio effettivo <<delle funzioni o attività istituzionali>>. Per quanto concerne la problematica della "sovrapposizione" tra l'articolo 66, comma 1, lettera c), e l'articolo 68, la stessa è stata affrontata con le allegate note prot. 1885/COMM.PROD. dd 20 gennaio 2006 e prot. 3885/COMM.PROD. dd. 2 febbraio 2006.

Articolo 35

Le questioni attinenti i <<saldi>> e le vendite promozionali sono state affrontate nella nota prot. 4169/COMM.PROD. dd. 3 febbraio 2006, sempre in allegato.

Articoli: 3, lett. e); 4, lett. a), b) ed e); 5; 31, lett. a), b) e h)

Con riferimento ai generi speciali di cui all'allegato A, si ribadisce innanzi tutto che, in mancanza di esplicite proibizioni, tali generi possono anche coesistere con gli altri settori merceologici, ma in relazione agli stessi non si richiede la sussistenza dei requisiti professionali, in quanto i settori speciali sono riservati a determinate categorie di soggetti (articolo 2, comma 1, lettera f) i quali sono esclusi dall'applicazione della legge (articolo 4, comma 1, lettere a, b, e), e questo anche per quanto riguarda la disciplina degli orari e dei requisiti morali (si deve far riferimento alle specifiche leggi di settore).

Nell'ipotesi di esercizio congiunto <<generi speciali/generi alimentari/non alimentari>> la disciplina di cui alla L.R. 29/2005 si applicherà solo nei confronti dell'attività commerciale in senso proprio, ossia in relazione esclusivamente ai generi alimentari/non alimentari.

Articolo 110, comma 1

In linea di principio ed eminentemente dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, la fattispecie dell'attivazione in altri locali dell'azienda di somministrazione, di cui al comma 1 dell'articolo 110, non esclude anche quella connessa alla separazione di locali preesistenti, purché siano in ogni caso rispettate le condizioni prescritte dall'art. 70, comma 5.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr/